



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI. (EX ART. 12 L. 7.8.1990, N. 241)

**Approvato con deliberazione del C.C. n° 21 del 15/02/1991
Modificato con deliberazione del n° 83 del 11/09/1995
Ripubblicato il Regolamento dal 30/10/1995 al 13/11/1995
Modificato con deliberazione C.C. n° 8 del 25/01/1999
Ripubblicata la deliberazione dal 01/03/1999 al 15/32/1999
Modificato con deliberazione C.C. n° 65 del 14/07/2000
Ripubblicata la deliberazione dal 11/09/2000 al 26/09/2000
Modificato con deliberazione C.C. n° 73 del 24/10/2005
Ripubblicata la deliberazione dal 27/10/2005 al 11/11/2005
Modificato con deliberazione del C.C. n° 10 del 31/01/2012
Pubblicata la deliberazione dal 08/02/2012 al 23/02/2012**

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E
SUSSIDI.**
(EX ART. 12 L. 7.8.1990, N.241).

ART. 1

Con il presente regolamento il Comune di Camaione, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 07/08/1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

La effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

La Giunta dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini, anche a mezzo di manifesti, comunicati stampa, comunicati radio-televisivi.

ART. 4

Ogni anno, predisponendo la bozza di bilancio preventivo, la Giunta indica la cifra massima che può essere utilizzata per sovvenzioni, contributi e sussidi nei seguenti settori d'intervento, per ciascuno dei quali potrà essere previsto uno specifico capitolo:

- a) Assistenza e Sicurezza sociale;
- b) Attività sportive, ricreative, del tempo libero;
- c) Attività promozionali e convegni;
- d) Attività per la tutela di valori religiosi, storici, tradizionali;
- e) Attività produttive e turistiche;
- f) Attività culturali;
- g) Interventi a seguito di eventi dannosi;
- h) Manifestazioni civili e religiose;
- i) Opere di interesse pubblico e opere pubbliche;
- l) Pubblica istruzione e attività parascolastiche;
- m) Sviluppo economico;
- n) Tutela dei valori ambientali e delle opere monumentali;
- o) Volontariato.

ART. 5

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- a) persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

- b) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) associazioni e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
- e) persone residenti o imprese operanti nel Comune, limitatamente ai casi di sostegno alle attività produttive o turistiche, di intervento a seguito di eventi dannosi o per la realizzazione di opere che rivestono una qualche utilità pubblica.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di finanziamenti può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative, che hanno finalità d'aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane e straniere colpite da calamità od eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici, che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

ART. 6

Le domande di contributo, presentate su apposito modello fornito dal Comune ed indirizzate al Sindaco, dovranno essere corredate da idonea documentazione illustrativa dell'attività (data, luoghi, durata, finalità, ecc.) e dettagliato preventivo di spesa.

Per le opere indicate alla lettera i) dell'art. 4, quando sarà ritenuto necessario dai tecnici comunali, la documentazione dovrà essere integrata con:

- 1) planimetrie con individuazione dell'area di intervento,
- 2) progetto redatto da professionista abilitato,
- 3) eventuale relazione geologica, se necessaria,
- 4) documentazione fotografica.

Nella domanda dovrà essere dichiarato se sono stati chiesti altri contributi ad enti pubblici e privati, indicandone i nomi e, in caso di avvenuta concessione, gli importi.

Le domande riferite a contributi per la realizzazione di opere pubbliche dovranno essere presentate da almeno sei cittadini, o da un numero inferiore purché corrisponda minimo al 60% delle proprietà prospicienti i lavori interessati. Quelle aventi per oggetto interventi atti a rimuovere pericoli ambientali avranno la priorità sulle altre.

Le domande di cui sopra, con eccezione per quelle previste dalle lettere a), g), i) e l), dovranno essere presentate, di norma, entro il 15 dicembre dell'anno precedente cui si riferiscono le relative attività. Le domande pervenute oltre tale data saranno prese in esame nei limiti delle eventuali rimanenti disponibilità di bilancio.

ART. 7

Saranno prese in esame domande di enti, associazioni, società, comitati, che escludano specificamente fini di lucro nell'espletamento delle loro attività o negli scopi sociali, condizione che deve esplicitamente essere attestata nella domanda. Si fa eccezione per i casi di sostegno alle attività produttive e turistiche o d'intervento a seguito di eventi dannosi.

L'entità del contributo, da determinarsi al netto degli eventuali ricavi, non potrà essere superiore al 50% del preventivo di spesa di cui all'art. 6, elevabile a percentuali superiori in caso di particolare interesse pubblico dell'iniziativa.

Nella percentuale sopra indicata dovranno essere compresi, in quanto quantificabili, eventuali benefici disposti direttamente dal Comune come disponibilità di spazi, attrezzature, impianti, mano d'opera.

Sono esclusi dalla limitazione di cui sopra i casi previsti ai punti a), g), l). Per quanto riguarda la lettera i), si rinvia all'Art. 14.

ART. 8

La liquidazione del contributo sarà disposta su presentazione del consuntivo sottoscritto dal responsabile o legale rappresentante, che rechi anche la specifica della destinazione del contributo ottenuto e di eventuali altri contributi corrisposti da enti pubblici e privati.

ART. 9

Gli enti pubblici e privati, che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività, sono tenuti a rendere pubblico il concorso economico del Comune.

ART. 10

Non potrà essere concesso più di un contributo per la medesima iniziativa. Ad una stessa associazione, società od ente non potranno essere concessi, di norma, più di due contributi nel medesimo anno, anche se finalizzati ad obiettivi diversi. Tale limite potrà essere superato in caso di particolare importanza dell'iniziativa adeguatamente motivata.

ART. 11

L'Amministrazione Comunale si riserva di assoggettare i contributi alle trattenute di legge, ove necessario, facendo conseguentemente firmare la corrispondente documentazione ai fini fiscali al responsabile o legale rappresentante del soggetto beneficiario.

ART. 12

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi, per forniture di beni e forniture di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti, cui abbia accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni, che ricevono dal Comune contributi annuali.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, di fronte a situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, potrà essere sospesa l'erogazione delle quote o dell'intero contributo non corrisposto e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne eventualmente la revoca.

ART. 13

Nel caso di sovvenzioni o sussidi erogati a famiglie o persone, la richiesta motivata deve essere suffragata da una relazione dell'Assistente sociale e/o un rapporto dei VV.UU. , che confermino uno stato di affettiva necessità, o l'opportunità di procedere alla corresponsione della cifra e/o l'eventuale sostituzione della medesima con fornitura di beni di prima necessità o agevolazioni nei servizi. Per il calcolo della somma da corrispondere l'ufficio proponente terrà conto di tutti gli elementi oggettivi (situazione familiare, abitativa, condizioni economiche dei parenti, eccezionalità o continuità della situazione, cause che hanno determinato la richiesta, ecc.) e la Giunta si riserva un margine di discrezionalità legato, da una parte, alle disponibilità di bilancio e, dall'altra, agli obiettivi che ragionevolmente si ritiene di raggiungere.

I sussidi e le sovvenzioni sono sempre nominativi e saranno esigibili dai soggetti interessati tramite riscossione delle somme presso la Tesoreria Comunale.

In determinati casi, purché sia chiaramente espresso in delibera, il sussidio potrà essere erogato dall'Ufficio Economato, cui rimane l'obbligo del rendiconto.

ART. 14

Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera i) dell'art. 4, si fa riferimento alla realizzazione e/o manutenzione straordinaria, da parte di privati od enti, di beni, strutture ed impianti di proprietà privata, il cui uso riveste comunque un qualche carattere di utilità pubblica e di beni, strutture ed impianti di proprietà pubblica.

Trattasi in generale di opere di urbanizzazione, quali opere stradali, idrauliche, igienico-sanitarie, impianti di illuminazione, impianti sportivi e simili, oltre ad opere di costruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione di edifici di pregio artistico o culturale, o di rilevanza sociale. In questi casi il preventivo di spesa di cui all'art. 6 consisterà in una perizia, che sarà vistata per congruità dall'Ufficio Tecnico.

L'Amministrazione Comunale potrà, di norma, concorrere nelle spese nella misura massima del 50% e comunque non oltre l'importo di € 12.912,00 IVA compresa. Le spese sostenute saranno comprovate da apposito rendiconto. Dopo l'accoglimento, da parte del competente organo deliberante, della richiesta di contributo presentata, l'inizio dei lavori su beni di proprietà comunale dovrà essere autorizzato dall'ufficio Tecnico Comunale sett. LL.PP. Per procedere alla liquidazione del contributo dovrà essere certificato dall'Ufficio Tecnico - LL.PP. che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, la rispondenza degli stessi a quanto originariamente dichiarato o la loro conformità al progetto presentato. Nella suddetta percentuale dovranno essere computati anche interventi diretti del Comune nel caso di fornitura di mano d'opera, mezzi, attrezzature, materiali. Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti direttamente dai richiedenti, il contributo sarà erogato per l'acquisto dei materiali con la possibilità di coprire il 100% del costo degli stessi, senza comunque superare la soglia di € 12.912,00 Qualora la spesa finale risultasse inferiore al preventivo, il contributo da erogare sarà ridotto in misura proporzionale a quanto concesso.

I limiti percentuali e di spesa previsti nel presente articolo possono essere superati in caso di particolare e rilevante importanza dell'iniziativa adeguatamente motivata.

Le domande per i contributi di cui al presente articolo devono essere presentate entro termine ordinario, del 15 novembre di ogni anno.

ART. 15

Ogni ufficio -a seconda del settore d'intervento- procederà ad istruire le pratiche, attenendosi ai criteri sopra indicati per l'inoltro alla Giunta, la quale adotterà la decisione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 07/08/1990, n° 241, i vari uffici devono di norma completare l'iter delle suddette pratiche ed inoltrarle entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta alla Giunta, che adotterà le proprie determinazioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

ART.16

In particolari casi, in materia anche non prevista dal presente regolamento, ove sia accertata l'urgenza e l'eccezionalità di un intervento comunale, il C.C. potrà stabilire l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni determinando di volta in volta i criteri per l'accesso e le modalità di corresponsione dei finanziamenti.

ART. 17

Sono fatte salve (e pertanto non disciplinate dal presente regolamento) le modalità di erogazione di contributi previsti e stabiliti da leggi statali e regionali (urbanizzazione secondaria, calamità naturali, risparmio energetico, manutenzione ordinaria e straordinaria di vie vicinali, prima casa, ecc.), le agevolazioni, le riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione di beni e servizi, le agevolazioni relative a tariffe di pubblici servizi e gli interventi per il diritto allo studio disposti da appositi specifici regolamenti, già adottati o da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART.17 BIS

In deroga all'art. 8 ed in via transitoria i contributi a carico del bilancio comunale da erogarsi a seguito degli eventi alluvionali del 28/ - 01/10/98 sono a fondo perduto e saranno liquidati senza obbligo di rendiconto.

Per la concessione dei predetti contributi si applicano le disposizioni di cui all'Ordinanza del Commissario delegato della Regione Toscana n. G/512 del 06.11.98 e di cui alla deliberazione di G.M. n. 636 del 19.11.98.

ART. 18

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della delibera di approvazione.

ART. 19

All'atto di entrata in vigore del presente regolamento, essendo già approvato il bilancio per l'anno 1991, in deroga a quanto disposto dall'art. 4, potranno essere utilizzati i vari Capitoli nei limiti delle disponibilità degli stessi.